



# COMUNE DI LANUVIO

*Medaglia d'argento al Merito Civile*

*Città Metropolitana di Roma Capitale*



P.I. 01117281004 C.F. 02784710580 Tel 06937891 Fax 0693789229 www.comune.lanuvio.rm.it

## **ORDINANZA N. 8**

Del 16/03/2021

### **INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DA RENDERE DA PARTE DEI DIPENDENTI IN PRESENZA DEL COMUNE DI LANUVIO - DETERMINAZIONI.**

#### **IL SINDACO**

Visto che il Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza in data 12 marzo 2021 ha approvato il Decreto Legge "Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19";

In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021;

Considerato che la Regione Lazio è stata individuata con ordinanza del Ministro della salute come zona rossa;

**Richiamata** la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1 del 25/02/2020 che al punto 3 dispone le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa privilegiando modalità flessibili, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola di infanzia;

**Vista** la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

**Richiamato** in particolare il D.P.C.M. dell' 11 marzo 2020, articolo 1, comma 6 che dispone " *Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e) , del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*";

**Visto** il D.M. 28 maggio 1993, che, all'articolo 1, stabilisce che: "I servizi indispensabili dei comuni, definiti in base alle premesse, sono i seguenti:

- servizi connessi agli organi istituzionali;*
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;*
- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;*
- servizi di anagrafe e di stato civile;*

*servizio statistico;*  
*servizi connessi con la giustizia;*  
*servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;*  
*servizio della leva militare;*  
*servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;*  
*servizi di istruzione primaria e secondaria;*  
*servizi necroscopici e cimiteriali;*  
*servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;*  
*servizi di fognatura e di depurazione;*  
*servizi di nettezza urbana;*  
*servizi di viabilità e di illuminazione pubblica.”*

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui al D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593

**Richiamato** l'articolo 50 del D. gs. 267/00 che dispone “5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.”;*

**Visto** il D. Lgs. 267/00;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

## **ORDINA**

· in ragione delle premesse che della presente costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, a decorrere dal 15 marzo 2021 e sino al 6 aprile 2021 come stabilito dal citato D.L. del 12 marzo 2021, che siano definite attività istituzionali comunali indifferibili da

rendere in presenza le seguenti:

- Attività della protezione civile
- Attività dell'Anagrafe e dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria
- Attività urgenti dei servizi sociali
- Attività del protocollo comunale (per le sole pratiche urgenti)
- Attività della segreteria comunale collegate all'emergenza sanitaria in corso
- Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti;
- Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti
- arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone;
- Attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico (da contattare esclusivamente per via telefonica);
- che dette attività siano svolte con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali per i quali si richiama la necessità di rispettare la distanza minima di un metro;
- che i Responsabili di Area individueranno almeno un dipendente che a turno presenzi in ufficio alle attività indifferibili più sopra indicate;

- che tutti gli uffici comunali fino al 6 aprile 2021 sospenderanno i ricevimenti dei cittadini, ad eccezione dei seguenti uffici per i servizi essenziali:

– **Ufficio di Stato Civile per le dichiarazioni di nascita e di morte**

– **Ufficio Anagrafe per il rinnovo di carte di identità scadute e per le pubblicazione degli atti di matrimonio;**

– **Cimitero Comunale esclusivamente per le sepolture**

– **Ufficio Servizi Sociali esclusivamente per il servizio di tutela minori, donne e Anziani ;**

- che tali uffici potranno essere contattati telefonicamente e per mail agli indirizzi e numeri presenti sul sito istituzionale del Comune di Lanuvio; aperti il lunedì dalle 8,30 alle 11,00 e il mercoledì dalle 15,30 alle Ore 17,30, solo per le emergenze e su appuntamento;

- che tutti gli altri uffici potranno essere contattati per telefono e per mail agli indirizzi e numeri presenti nel sito istituzionale del Comune di Lanuvio.
- che coloro i quali , in data antecedente al 15 marzo 2021, hanno concordato un appuntamento con gli uffici comunali , avranno garantite le prestazioni nel giorno e nell'ora stabilite ;
- che per evitare assembramenti negli spazi comunali , il comune garantirà con personale preposto allo scopo, l'accesso ai locali comunali nel rispetto degli orari concordati, previo appuntamento;
- che i dipendenti in servizio continueranno a timbrare le presenze con le consuete modalità, i debiti orari che si maturano in virtù del presente e dei precedenti provvedimenti saranno regolati con opportune disposizioni alla fine dell'emergenza sanitaria;

## **DISPONE**

Che il presente provvedimento potrà essere revocato o modificato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale.

Copia del presente atto è pubblicato all'albo pretorio on-line e trasmessa alla Regione Lazio, alla Prefettura di Roma e alla Protezione Civile.

Copia delle medesima è, altresì, inviata per competenza e osservanza a tutti i Responsabili per i seguiti di competenza, dandone trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lanuvio li, 15 marzo 2021

f.to **IL SINDACO**  
**Dott. Luigi Galieti**